



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 18/03/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE/V.A.S. 17 febbraio 2010, n. 39**

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Proroga parere di Valutazione di Impatto Ambientale - Prosecuzione coltivazione cava di calcare in loc. Magnati, nel Comune di Gioia del Colle (Ba) - Prop. Cava Edile Romano Vito Leonardo.

L'anno 2010 addì 17 del mese di Febbraio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

**IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS**

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

**PREMESSO CHE**

- Con Determina Dirigenziale n. 393 del 06.09.2006 veniva espresso per il progetto di ampliamento e prosecuzione di coltivazione cava in loc. Magnati, nel Comune di Gioia del Colle (Ba), proposto dalla ditta Romano Vito Leonardo - Corso G. Di Vittorio, 28 - Gioia Del Colle (Ba), in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 07.07.2006 ed a tutte le considerazioni e le motivazioni riportate nello stesso atto parere non favorevole di compatibilità ambientale all'ampliamento riguardante le ptcc. 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-11-150-112-113-114, foglio di mappa n. 81, e parere favorevole alla prosecuzione riguardante le ptcc. 149-153-155, foglio di mappa n. 81, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - In corrispondenza del perimetro delle aree che potenzialmente possono ospitare le specie protette dovranno essere installati idonei fonometri che assicureranno, nel corso delle lavorazioni, il rilevamento in continuo delle emissioni sonore e la segnalazione dei superamenti dei valori limite. Per questi ultimi, in mancanza di dati di riferimento in materia, si farà riferimento ai valori più restrittivi indicati dal D.P.R. 14.11.1997 (Tabella B - classe di destinazione d'uso del territorio: aree particolarmente protette - tempi di riferimento: notturno - valore: 35 dB(A)).
  - I materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere depositati in luoghi privi di vegetazione arborea e arbustiva e, comunque, adeguatamente protetti dalle aree circostanti in modo da evitare la diffusione di polveri;
  - Le operazioni di abbattimento dovranno avvenire con l'impiego di macchinari silenziati senza l'ausilio di esplosivi e per contenere le emissioni sonore si provvederà alla copertura dei gruppi di lavorazione più rumorosi;
  - Presentazione di un piano di rinaturalizzazione dell'area di cava compatibile con il contesto

paesaggistico di allocazione della stessa.

- Analisi computo-metrico del progetto;

#### CONSIDERATO CHE

• Con nota acquisita al prot. n. 9617 del 10.08.2009 la ditta proponente richiedeva la proroga del parere concernente l'ampliamento della coltivazione della cava in oggetto, espresso con la sopra citata D.D. n. 393/2006;

• Con nota prot. n. 12700 del 19.11.2009 il Servizio Ecologia, in riscontro all'anzidetta richiesta, evidenziava che: "...

Con il predetto provvedimento n. 393/06 il Servizio scrivente ha pronunciato parere non favorevole all'ampliamento proposto da codesta Ditta e concernente le particelle nn. 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-150, Fg. 81.

Ciò premesso, si fa rilevare che l'art. 15 (Effetti della V.I.A.), L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. disciplina gli effetti del parere di VIA, prevedendone la proroga solo in caso di parere positivo.

Per quanto sopra evidenziato non è possibile quindi adempiere a quanto richiesto...";

• Con nota pervenuta in data 27.01.2010 il richiedente chiariva che la richiesta di proroga "...non riguarda, nel modo più assoluto, nessuna delle particelle concernenti l'ampliamento della coltivazione mineraria...per le quali la determinazione n. 393/06 esprime parere negativo, bensì le sole particelle nn. 149-153-155 del foglio 81, in sfruttamento da parecchi anni e legalmente in attività ai sensi della L.R. 37/85 (ex art. 35), per le quali la Determinazione n. 393/06 esprime parere favorevole con prescrizioni...;

#### PRESO ATTO

• Della sopra esplicitata nota di rettifica e precisazione trasmessa dal proponente;

• Della Perizia Giurata del tecnico progettista e del proponente l'intervento in oggetto, resa presso il Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Putignano - Cron. n. 1458/09 - con la quale si dichiarava che "...le analisi, le valutazioni e le conclusioni esposte nello SIA e nella Valutazione di incidenza, precedentemente trasmesse all'Ufficio VIA del Settore Ecologia...per l'ottenimento del parere di compatibilità ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 393 del 06 settembre 2006, conservano la piena validità e significatività non essendo intervenuti mutamenti del contesto ambientale-territoriale di riferimento per lo studio;

che le " motivate ragioni" per la richiesta di proroga del parere di VIA risiedono nel mancato rilascio, a tutt'oggi, dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria da parte del Settore Attività Estrattive Regionale..."

• Tutto ciò premesso, tenuto conto delle motivate ragioni a base della richiesta di proroga e che il professionista incaricato ed il proponente attestano la conformità dei luoghi interessati dal progetto di cui sopra così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A. con Determina Dirigenziale n. 393 del 06.09.2006;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Preso atto dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

## DETERMINA

- di prorogare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 393 del 06.09.2006 relativamente alla sola prosecuzione della coltivazione di cava sita in loc. Magnati, nel Comune di Gioia del Colle (Ba) e contraddistinta nel N.C.T. alle particelle 149-153-155 del foglio di mappa n. 81, per un periodo di tre anni a far tempo dalla notifica della sopracitata D.D. n. 393/2006 e con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - In corrispondenza del perimetro delle aree che potenzialmente possono ospitare le specie protette dovranno essere installati idonei fonometri che assicureranno, nel corso delle lavorazioni, il rilevamento in continuo delle emissioni sonore e la segnalazione dei superamenti dei valori limite. Per questi ultimi, in mancanza di dati di riferimento in materia, si farà riferimento ai valori più restrittivi indicati dal D.P.R. 14.11.1997 (Tabella B - classe di destinazione d'uso del territorio: aree particolarmente protette - tempi di riferimento: notturno - valore: 35 dB(A)).
  - I materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere depositati in luoghi privi di vegetazione arborea e arbustiva e, comunque, adeguatamente protetti dalle aree circostanti in modo da evitare la diffusione di polveri;
  - Le operazioni di abbattimento dovranno avvenire con l'impiego di macchinari silenziati senza l'ausilio di esplosivi e per contenere le emissioni sonore si provvederà alla copertura dei gruppi di lavorazione più rumorosi;
  - Presentazione di un piano di rinaturalizzazione dell'area di cava compatibile con il contesto paesaggistico di allocazione della stessa.
  - Analisi computo-metrico del progetto;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, nonché al Servizio Attività Estrattive Regionale, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS  
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo

---